

## **Quesiti circa i criteri per la designazione del magistrato alle commissioni di esame di avvocato.**

*(Risposta a quesiti del 22 luglio 2004)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 luglio 2004, ha adottato la seguente delibera:

«1. La dott.ssa ..., giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di ..., ha proposto, con nota del 6 marzo 2004, una serie di quesiti riguardanti la partecipazione del magistrato alla commissione per gli esami di avvocato, molti dei quali trovano soluzione in alcune delibere consiliari in argomento. Il magistrato, in particolare, chiedeva:

- 1) quali criteri il Presidente della Corte di appello debba seguire nella segnalazione al Ministero dei componenti della commissione;
- 2) se i magistrati designati abbiano diritto a conoscere i criteri seguiti nell'individuazione dei candidati;
- 3) quali debbano essere questi criteri e se debbono essere predeterminati e obiettivi;
- 4) se i magistrati della procura o dell'ufficio per le indagini preliminari abbiano diritto all'esonero in considerazione dell'onere di reperibilità, della natura urgente degli atti dell'ufficio e avendo in trattazione imputati detenuti;
- 5) se la designazione del magistrato spetta al Ministero o alla Corte di appello;
- 6) se debba essere sostituito dalla Corte di appello il componente per il quale il Ministero abbia chiesto la sostituzione per la natura e il carico di lavoro svolto dal magistrato;
- 7) se vi siano e quali siano i presupposti obiettivi e generali per l'esonero;
- 8) se e quali ragioni di salute abbiano rilevanza ai fini dell'esonero;
- 9) se in caso di ferie del magistrato questi sia tenuto ad assicurare altrettanti giorni di presenza alla commissione;
- 10) se sia applicabile alla predetta commissione la circolare n. 160 del 1996 relativa ai problemi di salute e familiari del magistrato;
- 11) se il congedo per ragioni di salute o per gravi ragioni familiari abbia anche l'effetto di esonerare dalla commissione;
- 12) in che modo il magistrato nominato debba essere sostituito in ufficio nei giorni in cui è presso la commissione;
- 13) se i lavori della commissione possano impegnare il magistrato anche al mattino in concomitanza con udienze preliminari già fissate o nelle settimane di turno per gli arrestati;
- 14) più in generale, in che modo i lavori della commissione debbano conciliarsi con l'impegno del magistrato in ufficio e quali siano le priorità.

2. Per una esauriente risposta ai quesiti formulati dalla dott.ssa ... è necessaria una sintetica ricostruzione degli orientamenti espressi dal Consiglio sul tema della partecipazione del magistrato alla commissione di esame per avvocato.

Con una prima delibera - in data 23 novembre 1994 - il Consiglio chiarì che la materia degli incarichi extragiudiziari ex lege trova puntuale disciplina nel punto 8 della circolare n. 15207/87, e che la designazione da parte del dirigente dell'ufficio, previo interpello di tutti i magistrati, deve essere motivata tenendo conto delle esigenze di servizio e di una rotazione tra i magistrati non consenzienti, qualora non vi siano disponibilità di altri.

Con la più articolata delibera del 12 maggio 1998, di risposta ad un quesito relativo alla obbligatorietà o meno dell'accettazione della nomina quale componente della commissione di esame per avvocato, il Consiglio ha ricostruito il quadro normativo relativo alla partecipazione del magistrato alla commissione per gli esami di avvocato nei seguenti termini:

- a) la nomina è effettuata dal Ministro della giustizia, che, per prassi consolidata, si avvale delle indicazioni dei presidenti delle Corti; nella procedura di designazione è escluso qualsiasi intervento del Consiglio che, in considerazione della peculiarità dell'incarico, ha adottato una regolamentazione che ne esclude la sottoposizione ad autorizzazione;
- b) l'attività di componente delle commissioni di esame per avvocato integra un vero e proprio dovere di ufficio, che prescinde dall'accettazione; secondo l'esperienza concreta l'organizzazione del lavoro relativa all'espletamento di tale attività si rivela compatibile con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali (di regola, infatti, le sedute della commissione di esame vengono tenute di solito nel pomeriggio, quando ormai le udienze normalmente sono già concluse);
- c) la gravosità dell'impegno, in uno con il fatto che viene ad aggiungersi alla ordinaria attività giudiziaria, determina la necessità di operare, per l'individuazione dei magistrati, ripartendo in modo omogeneo l'onere fra tutti i magistrati in servizio ed in possesso della relativa qualifica; pertanto, al titolare del potere di designazione compete di individuare, in primo luogo, i magistrati che risultino gravati dal minor carico di lavoro e/o non gravati da ulteriori incarichi di particolare rilievo per la funzionalità dell'ufficio; un criterio preferenziale è rappresentato dalla dichiarazione di disponibilità a seguito dell'interpello; in caso di accertato omogeneo carico di lavoro, la designazione deve essere operata con il criterio della rotazione, procedendo dai magistrati addetti all'ufficio con minore anzianità di servizio;
- d) i criteri di designazione ed il risultato della valutazione devono essere resi conoscibili da tutti i magistrati interessati;
- e) ferma restando la doverosità e non rinunciabilità dell'incarico, dell'attività svolta - opportunamente certificata - deve tenersi conto nella predisposizione di prospetti statistici sul lavoro dei magistrati; a tal fine il titolare del potere di designazione deve richiedere d'ufficio al presidente delle commissioni di esame una certificazione per ciascun magistrato delle sedute a cui ha partecipato e la durata delle stesse, per poi dare atto di tale impegno aggiuntivo nella statistica del lavoro del magistrato.

Con la delibera in data 14 aprile 1999 il Consiglio, premesse alcune indicazioni sulla portata della nozione di sorveglianza ex art. 14 L.G. con riferimento agli incarichi extragiudiziari, ha precisato, per un verso, che l'eventuale accoglimento delle (forse numerose) istanze di esonero dall'incarico di componente delle commissioni di esame per procuratore legale, motivate esclusivamente con la coincidenza della attività ordinaria di ufficio, comporterebbe inevitabili disservizi e gravi inconvenienti nell'espletamento delle prove di esame e, per altro verso, che una eventuale pronuncia consiliare di esonero di un magistrato, per i contestuali impegni di ufficio, sarebbe immotivata e lesiva della *par condicio* tra i magistrati, chiamati d'autorità a far parte delle commissioni di esame per procuratore legale. Si è ritenuta, pertanto, non accoglibile la tesi secondo cui il lavoro di ufficio del magistrato riveste carattere di priorità rispetto all'impegno nella commissione di esame per procuratore legale nei casi di una coincidenza improcrastinabile fra le due attività: di conseguenza, in caso di contemporaneo impegno in commissione di esame, ben può affermarsi l'esistenza di un legittimo impedimento allo svolgimento delle udienze con la conseguente utilizzabilità dello strumento ordinamentale della supplenza interna; è necessario dunque assicurare la compatibilità dell'attività ordinaria di ufficio con quella di componente della commissione di esame per procuratore legale, tenendo conto della prevalente esigenza di ultimazione dei lavori della commissione di esame.

Con delibera del 12 maggio 1999, relativa ai criteri di nomina dei magistrati componenti della commissione di esame di avvocato, il Consiglio, muovendosi nel solco tracciato dalle precedenti delibere in argomento, ha chiarito che:

- 1) nel procedere alla designazione il presidente della Corte deve ispirarsi alla duplice esigenza (la prima delle quali prioritaria) di limitare al massimo l'effettiva incidenza sul servizio giustizia e di

garantire una ottimale distribuzione dell'ulteriore carico di lavoro fra tutti i componenti dell'ufficio, tramite una opportuna rotazione;

2) al titolare del potere di designazione spetta quindi il compito di individuare i magistrati che risultino gravati dal minor carico di lavoro e/o non gravati da ulteriori incarichi di particolare rilievo per la funzionalità dell'ufficio;

3) in situazioni di accertato omogeneo carico di lavoro, la designazione deve avvenire con il criterio della rotazione, procedendo dai magistrati addetti all'ufficio con minore anzianità di servizio;

4) i criteri di designazione ed il risultato della valutazione devono essere messi a conoscenza di tutti i magistrati interessati, nonché dei dirigenti degli uffici di cui i primi fanno parte, prima che gli elenchi siano trasmessi al Ministro della giustizia, per consentire la formulazione di eventuali osservazioni.

3. Le delibere ora sintetizzate offrono una puntuale risposta ai quesiti indicati sub 1), 2), 3), 4), 5), 6), 13) e 14).

I quesiti sub 7) e 8), per la loro genericità, non consentono risposte in termini generali e, dunque, rinviano alle determinazioni concernenti il caso concreto.

I quesiti sub 9) e 11) vertono intorno al rapporto tra la partecipazione del magistrato alla commissione di esame per avvocato e le diverse fattispecie di sospensione del servizio (quali aspettative, congedi straordinari, astensione obbligatoria o facoltativa per maternità, etc.). La riconducibilità dell'attività di componente delle commissioni di esame per avvocato ad un vero e proprio dovere di ufficio consente di affermare che, in via generale, le diverse fattispecie di sospensione del servizio - secondo le diverse procedure previste per il relativo perfezionamento - comportano anche la sospensione dell'attività del magistrato di componente della commissione di esame per avvocato. Le esigenze di una proficua collaborazione con gli organismi forensi impongono, nel concreto svolgimento delle procedure, che la sospensione dal servizio e, di conseguenza, dalla partecipazione alla commissione di esame di avvocato sia realizzata - laddove possibile (ad esempio, per il congedo ordinario per ferie) - in modo tale da contemperare gli interessi sottesi alla sospensione con quelli connessi alla speditezza dei lavori della commissione stessa.

Per quanto concerne il quesito sub 12), il dirigente dell'ufficio dovrà assumere, sulla base dei principi e dei criteri indicati, le determinazioni organizzative necessarie a far fronte all'impegno del magistrato nella commissione di esame di avvocato.

Infine, per quanto concerne il quesito sub 10), la circolare n. 160/1996 (delibera del 10 aprile 1996 e succ. mod.) è senz'altro applicabile alla questione in esame: pertanto, le raccomandazioni ai dirigenti degli uffici formulate in quella delibera devono ritenersi applicabili anche al caso della partecipazione del magistrato della commissione per gli esami di avvocato, sia con riferimento alle determinazioni concernenti la designazione dei componenti di tali commissioni, sia con riferimento alla definizione dell'attività giudiziaria da svolgersi durante i lavori della commissione.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto,

delibera

di rispondere ai quesiti formulati dalla dott.ssa ..., giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di ..., con la nota sopra indicata, nei sensi di cui in motivazione».